



**LICEO SCIENTIFICO, CLASSICO E DELLE SCIENZE UMANE Opz. Economico-sociale  
"Galileo Galilei"**

**Viale Pietro Nenni, 53 08015 Macomer (NU)**

www.liceomacomer.net

E-mail nups010009@istruzione.it

Segreteria tel. 078520645 fax 078521168

C. Fiscale 83000890919

C. Scuola NUPS010009

Circ. 304

Macomer, 22-01-2020

*Ai Genitori degli Studenti  
delle Classi Terze, Quarte e Quinte  
Agli Studenti delle Classi Terze, Quarte e Quinte  
AL SITO (home page e sezione alunni)*

**OGGETTO:** pagamento tasse scolastiche tramite modello F24.  
Iscrizione e frequenza alla Classe Quarta - Frequenza alla Classe Quinta  
Anno Scolastico 2020-21

La risoluzione N° 106/E del 17/12/2019, emanata dall' Agenzia delle Entrate, prevede che il versamento delle tasse scolastiche avvenga tramite modello F24 con l' utilizzo dei seguenti codici tributo:

- TSC1 denominato "Tasse scolastiche – iscrizione"
- TSC2 denominato "Tasse scolastiche – frequenza"
- "TSC3" denominato "Tasse scolastiche – esame"
- "TSC4" denominato "Tasse scolastiche – diploma".

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione "Erario", esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a debito versati" con l'indicazione, quale "anno di riferimento", dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato "AAAA".

Nel caso in cui sia necessario indicare l'anno scolastico, riportare in tale campo l'anno iniziale (es.: per indicare l'anno scolastico 2020- 2021, riportare nel suddetto campo il valore 2020).

Si precisa, infine, che nella sezione "Contribuente" del modello F24 sono indicati:

- nel campo "Codice fiscale", il codice fiscale dello studente cui si riferisce il versamento delle tasse scolastiche;
- nel campo "Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare", l'eventuale codice fiscale del genitore/tutore/amministratore di sostegno che effettua il versamento, unitamente al codice "02" da riportare nel campo "Codice identificativo".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Gavina Cappai

*G. Cappai*

## RISOLUZIONE N. 106/E



*Roma, 17 dicembre 2019*

**OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297**

L'articolo 4-quater, comma 1, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha aggiunto, tra l'altro, all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, la lettera h-*septies*, che estende alle tasse scolastiche il versamento unitario e la compensazione.

La suddetta disposizione, ai sensi del comma 2 del citato articolo 4-quater, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.

Tanto premesso, per consentire il versamento delle tasse scolastiche tramite modello F24, si istituiscono i seguenti codici tributo:

- “**TSC1**” denominato “Tasse scolastiche – iscrizione”; -
- “**TSC2**” denominato “Tasse scolastiche – frequenza”; -
- “**TSC3**” denominato “Tasse scolastiche – esame”; -
- “**TSC4**” denominato “Tasse scolastiche – diploma”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “*Erario*”, esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “*importi a debito versati*” con l'indicazione, quale “*anno di riferimento*”, dell'anno cui si riferisce il versamento, nel formato “AAAA”. Nel caso in cui sia necessario indicare l'anno



## Ministero dell'istruzione

*Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione*

*Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione*

*Ufficio II*

Ai Direttori generali degli UU.SS.RR.  
LORO SEDI

**OGGETTO: Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite modello F24, delle tasse scolastiche.**

Con l'articolo 4-quater, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è stata estesa, per il pagamento delle tasse scolastiche, la possibilità di effettuare il versamento unitario e la compensazione tramite il modello F24.

Si allega alla presente la Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019 dell'Agenzia delle Entrate che istituisce i codici tributo afferenti le quattro tipologie di tasse (iscrizione, frequenza, esame, diploma) e si invitano codesti Uffici a diffondere a tutte le istituzioni scolastiche della regione la suddetta risoluzione.

Restano ferme, relativamente agli importi dovuti e ai casi di esonero, le indicazioni già fornite con la nota della scrivente Direzione prot. n. 13053 del 14.6.2019.


Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRETTORE GENERALE

Maria Assunta PALERMO

Firmato digitalmente da  
PALERMO MARIA ASSUNTA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA

Allegato: Risoluzione n. 106/E del 17/12/2019



*Ufficio II – Ordinamenti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione*

*Dirigente: Gianluca Lombardo e-mail: dgosv.ufficio2@istruzione.it - PEC: dgosv@postacert.istruzione.it – tel. 0658495996*



# Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

## Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione

Ufficio .II

### **OGGETTO: Esonero dal pagamento delle tasse scolastiche per l'anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020. Decreto n. 370 del 19 aprile 2019.**

In attuazione dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 370, del 19 aprile 2019, riguardante l'esonero totale dal pagamento delle tasse scolastiche per gli studenti del quarto e del quinto anno dell'istruzione secondaria di secondo grado, appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00.

In via generale, secondo le previsioni di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 5 aprile 2005, n. 76 e dell'articolo 200, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le tasse scolastiche sono dovute per il quarto e quinto anno degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado.

Ai sensi dell'art. 4 del d.P.C.M. 18 maggio 1990 (G.U. Serie generale 23-5-1990, n. 118), gli importi delle tasse scolastiche, convertiti in euro, sono:

- tassa di iscrizione - € 6,04;
- tassa di frequenza - € 15,13;
- tassa per esami di idoneità, integrativi, di licenza, di maturità e di abilitazione - € 12,092;
- tassa di rilascio dei relativi diplomi - € 15,13.

E' condizione necessaria per ottenere l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche l'aver ottenuto un voto di comportamento non inferiore a otto decimi (articolo 200, comma 9, d. lgs. n. 297 del 1994). Al contempo il beneficio per ottenere l'esonero decade per gli studenti che hanno ricevuto una sanzione disciplinare superiore a cinque giorni di sospensione, nonché per i ripetenti, tranne i casi di comprovata infermità (articolo 200, comma 11, d. lgs. n. 297 del 1994).

Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019 **gli studenti delle classi quarte delle scuole secondarie di secondo grado dell'anno scolastico 2018/2019** appartenenti a nuclei familiari il cui valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche. Con successiva nota saranno fornite indicazioni per coloro che hanno pagato le tasse per l'anno scolastico 2018/2019 pur essendo esonerati, atteso che al momento, sono in corso interlocuzioni con l'Agenzia delle Entrate volte a definire la relativa procedura.

Secondo quanto previsto dal decreto n. 370 del 19 aprile 2019, **dall'anno scolastico 2019/2020 gli studenti delle classi quarte e quinte** appartenenti a nuclei familiari il cui valore

dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) è pari o inferiore a € 20.000,00 sono esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche.

Il beneficio dell'esonero è riconosciuto ad istanza di parte, nella quale è individuato il valore ISEE riportato in un'attestazione in corso di validità e riferito all'anno solare precedente a quello nel corso del quale viene richiesto l'esonero.


Restano esonerati dal pagamento delle tasse scolastiche ai sensi dell'articolo 200, comma 5, d. lgs. n. 297 del 1994, gli studenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore alla media di otto decimi negli scrutini finali.

Sono esonerati dal pagamento delle tasse anche i figli di cittadini italiani residenti all'estero che svolgono i loro studi in Italia. Per gli studenti stranieri che si iscrivono nelle istituzioni scolastiche statali l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche è concesso a condizioni di reciprocità (articolo 200, comma 10, d. lgs. n. 297 del 1994).

Con l'occasione, in relazione al versamento dell'eventuale contributo da parte dei candidati esterni agli esami di Stato, non sembra inopportuno ribadire in questa sede quanto precisato nella nota della scrivente Direzione del 12 ottobre 2018, n. 17676, paragrafo 2 lettera B, ovvero che il versamento del predetto contributo da parte di candidati esterni agli esami di Stato nella misura richiesta, regolarmente deliberata dal Consiglio di istituto, è dovuto esclusivamente qualora essi intendano sostenere esami con prove pratiche di laboratorio. La misura del contributo per le suddette prove pratiche di laboratorio deve, comunque, essere stabilita con riferimento ai costi effettivamente sostenuti, pur nel rispetto delle autonome determinazioni e attribuzioni delle istituzioni scolastiche statali e paritarie.

Il pagamento della tassa erariale, nonché dell'eventuale contributo, deve essere effettuato e documentato all'istituto di assegnazione dei candidati successivamente alla definizione della loro sede d'esame da parte del competente Direttore generale.

IL DIRETTORE GENERALE  
Maria Assunta Palermo



Firmato digitalmente da  
PALERMO MARIA ASSUNTA  
C=IT  
O=MINISTERO ISTRUZIONE  
UNIVERSITA' E RICERCA



Ai Direttori generali e ai dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali

al Sovrintendente scolastico per la Provincia autonoma di  
BOLZANO

all'Intendente scolastico per la scuola in lingua tedesca  
BOLZANO

all'Intendente scolastico per la scuola delle località ladine  
BOLZANO

al Dirigente del Dipartimento istruzione della Provincia autonoma di  
TRENTO

al Sovrintendente agli studi della Valle di  
AOSTA

p.c.,

al Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

al Capo di Gabinetto

al Capo dell'Ufficio legislativo

al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle Finanze – Direzione  
legislazione tributaria e federalismo fiscale

all'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Affari Legali

#### LORO INDIRIZZI E MAIL